S.U.A. PROVINCIA DI PIACENZA PER CONTO DEL COMUNE DI BORGONOVO VAL TIDONE (PC): PROCEDURA TELEMATICA APERTA SOTTO SOGLIA COMUNITARIA AI SENSI DELL'ART. 60 del D.LGS 50/2016 PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA (CANONE UNICO PATRIMONIALE) E DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE NEI MERCATI. PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2027" CODICE CIG: 9440189268

VERBALE DELLA SEDUTA PUBBLICA DEL 29/11/2022

L'anno 2022, il giorno 29 (ventinove) del mese di novembre, alle ore 09:18 si è riunito il seggio di gara, nelle persone di:

- dott.ssa Giuliana Cordani, titolare della P.O. "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Piacenza, in veste di Presidente/Soggetto Valutatore della documentazione amministrativa;
- sig.ra Tania Sartori, dipendente della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza, in veste di Segretario verbalizzante;

per procedere, come previsto al paragrafo 27 del disciplinare di gara, alla verifica della ricezione delle offerte collocate sul Sistema per gare telematiche "SATER";

PREMESSO CHE

- con determinazione n. 517 del 06/10/2022 della Responsabile del Settore Economico Finanziario del Comune di Borgonovo Val Tidone (PC), si disponeva di indire una procedura selettiva telematica aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico patrimoniale) e del canone per l'occupazione nei mercati. periodo 01.01.2023 – 31.12.2027**,** per un valore complessivo, comprensivo dell'opzione di proroga tecnica di 6 mesi e dell'opzione ex art. 106, comma 1, lettera a), pari a € 200.033,21 (oltre IVA di legge), affidandone l'espletamento alla Stazione Unica Appaltante della Provincia di Piacenza;
- con la medesima determinazione a contrattare sono stati approvati lo schema di bando e di disciplinare di gara, predisposti in collaborazione con la Stazione Unica Appaltante;
- il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.lgs. 50/2016;
- il bando di gara è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana V Serie Speciale – Contratti Pubblici n. 121 del 17 ottobre 2022, sulla piattaforma telematica SATER, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sul sito internet istituzionale della Provincia, nella sezione S.U.A. Stazione Unica Appaltante "Bandi SUA", e su SITAR-ER e sull'Albo pretorio del sito del Comune di Borgonovo Val Tidone;
- il disciplinare di gara fissava per il giorno 03/11/2022 alle ore 10:00 il termine perentorio di scadenza per la presentazione delle offerte e per il giorno 03/11/2022 alle ore 12:00 la seduta di gara;
- entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte, sono state depositate, sul sistema per gare telematiche "SATER" n. 2 offerte da parte degli operatori economici: I.C.A. - IMPOSTE COMUNALI AFFINI - S.R.L. con sede in Roma (RM) e M.T. S.P.A. con sede in Santarcangelo di Romagna (RN);
- in data 03/11/2022 si è tenuta la seduta pubblica virtuale, di cui si è redatto verbale, durante la quale il seggio di gara ha sbloccato le buste contenenti la documentazione amministrativa caricata sulla

piattaforma "SATER" dagli operatori economici concorrenti, senza analizzarne i contenuti e senza verificarne le autodichiarazioni, assegnando a tutti i concorrenti lo stato di "ammesso ex art. 133, comma 8, D.Lgs. 50/2016", come previsto dal paragrafo 27 del Disciplinare di gara;

- in data 07/11/2022, tramite il sistema SATER, con nota di Registro di sistema n. PI290450-22, si è data notizia dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet istituzionale della Stazione Unica Appaltante della Provincia del verbale di cui sopra;
- con determinazione n. 1390 del 09/11/2022 è stata nominata la Commissione giudicatrice delle offerte in riferimento alla procedura in oggetto;
- in data 10/11/2022, tramite il sistema SATER, con nota di Registro n. PI295223-22, si è data notizia della data e ora della seduta pubblica, convocata per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche; si è trasmessa inoltre la determinazione n. 1390 del 09/11/2022 di nomina della commissione giudicatrice delle offerte;
- in data 11/11/2022 alle ore 9.30 si è tenuta la seduta pubblica per l'apertura delle buste contenenti le offerte tecniche, di cui è stato redatto verbale;
- in data 18/11/2022, tramite il sistema SATER, con nota di Registro n. PI306543-22, si è data notizia della data e ora della seduta pubblica convocata per l'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, di cui si è redatto verbale;
- in data 28/11/2022, tramite il sistema SATER, con nota di Registro n. PI317081-22, si è data notizia della data e ora della presente seduta, convocata per l'apertura della busta contenente la documentazione amministrativa di "M.T. S.p.A.";

TUTTO CIO' PREMESSO

La seduta è convocata per procedere all'esame della documentazione contenuta nella busta amministrativa di "M.T. S.p.A.", concorrente che si è classificato al primo posto nella graduatoria all'esito delle operazioni di apertura e valutazione delle offerte tecniche e delle offerte economiche, al fine di verificare che la stessa sia completa e conforme a quanto richiesto nel Disciplinare di gara.

Dall'esame della documentazione di cui sopra, il seggio di gara rileva quanto segue:

1. il concorrente, essendo carente di uno dei requisiti di capacità tecnico-professionale richiesti al punto 8.2 del Disciplinare di gara, in particolare il requisito dell'avere in organico, alla data di presentazione dell'offerta, almeno n. 1 dipendente con qualifica dirigenziale, partecipa avvalendosi dell'impresa ausiliaria "Maggioli S.p.a." che ha alle proprie dipendenze almeno un dirigente;

2. l'impresa ausiliaria, che è la controllante dell'impresa "M.T. S.p.A.", non ha prodotto la dichiarazione d'impegno di cui all'art. 89, comma 1, del Codice dei contratti pubblici (che prevede che l'impresa ausiliaria presenti alla stazione appaltante una dichiarazione sottoscritta con cui si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante stessa a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente), secondo il modulo fac-simile che era stato allegato al Disciplinare di gara;

3. l'impresa ausiliaria ha dichiarato, relativamente al possesso dei requisiti di ordine generale, l'esistenza di un'annotazione presente sul casellario informatico tenuto dall'Autorità nazionale anticorruzione relativamente a …*omissis*… La dichiarazione è accompagnata dalla precisazione che la società ha posto in essere tutti i necessari accorgimenti volti ad evitare il potenziale ripetersi di situazioni analoghe a quelle che hanno dato luogo ai fatti iscritti nell'annotazione; tale affermazione non contiene però elementi informativi sufficienti per consentire al Responsabile Unico del Procedimento, cui compete la valutazione in merito alla sussistenza, in capo all'operatore economico, dei requisiti di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), di esprimersi ai sensi dell'ottavo comma del medesimo articolo.

Per quanto concerne quanto sopra rilevato al punto 2, il seggio di gara dà atto che, secondo il più recente orientamento giurisprudenziale in materia (Consiglio di Stato, sezione V^, sentenza n. 5497 del 01/07/2022), se è vero che, nonostante la giurisprudenza abbia chiarito che "*una cosa è la produzione della dichiarazione di impegno dell'impresa ausiliaria verso il concorrente e verso la stazione appaltante, altra cosa è la produzione del contratto di avvalimento*" e che nonostante abbia rilevato "*come le dichiarazioni dell'impresa ausiliaria e il*

contratto di avvalimento siano atti diversi, per natura, contenuto, finalità, costituendo la dichiarazione un atto di assunzione unilaterale di obbligazioni precipuamente nei confronti della stazione appaltante, il contratto di avvalimento l'atto bilaterale di costituzione di un rapporto giuridico patrimoniale, stipulato tra l'impresa partecipante alla gara e l'impresa ausiliaria, contemplante le reciproche obbligazioni delle parti e le prestazioni da esse discendenti", la previsione, nell'ambito del contratto di avvalimento, della clausola con la quale l'ausiliaria assume la responsabilità solidale con il concorrente e con la Stazione Appaltante relativamente alla parte dei servizi che riguardano le attività svolte dall'ausiliaria e che "*la predetta responsabilità si estende fino alla sottoscrizione del certificato di ultimazione delle prestazioni di cui all'art. 309 del Regolamento di esecuzione del codice dei contratti e, dopo quest'ultimo, in relazione alle eventuali responsabilità, di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile",* è da considerarsi idonea a ritenere integrata la dichiarazione dell'ausiliaria prescritta dal primo comma dell'art. 89 del Codice dei Contratti Pubblici.
Ciò in quanto la presenza di tale clausola "*fa sì che si sia in presenza non già di un semplice contratto a favore di terzi, bensì di un negozio plurimo che contiene assieme una convenzione bilaterale fra l'ausiliaria e l'avvalente e una dichiarazione d'impegno unilaterale dell'ausiliaria nei confronti della stazione appaltante, efficace ex art. 1334 Cod. civ. una volta "presentata" ex art. 89, comma 1, d.lgs. n. 50 del 2016 alla stazione appaltante*"
Se è vero, infatti, che dichiarazione d'impegno e contratto di avvalimento costituiscono atti distinti muniti di diversa funzione, la loro distinzione attiene invero al contenuto e significato (e conseguenti effetti giuridici) degli atti, non anche al supporto materiale (o "corpus physicum") che li reca: la dichiarazione d'impegno, se provvista dei necessari requisiti e destinata alla stazione appaltante, può infatti ben essere incorporata anche in un supporto coincidente con il contratto di avvalimento; ciò che rileva, come chiarito dalla giurisprudenza, è l'assunzione delle obbligazioni da parte dell'ausiliaria direttamente nei confronti della stazione appaltante, non già il supporto redazionale che ne racchiude la fonte. (Consiglio di Stato, sez. V, sentenza n. 5497/2022, sopra citata).

Quanto sopra rilevato al punto 3 si configura quale incompletezza di dichiarazioni essenziali, sanabile attraverso la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Per essere ammesso al prosieguo della gara, l'operatore economico dovrà trasmettere alla scrivente stazione appaltante ogni eventuale documentazione probante dal quale sia possibile evincere l'adozione – da parte dell'impresa ausiliaria - di provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire reati o illeciti, così come richiesto dal settimo comma dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.

Tale documentazione integrativa sarà richiesta mediante nota scritta di attivazione del subprocedimento di soccorso istruttorio, con l'indicazione del termine perentorio entro cui dovrà pervenire; nel caso in cui l'operatore economico non adempia alla richiesta così formulata entro il termine che sarà assegnato, o qualora dalla documentazione eventualmente trasmessa entro i termini non si evinca quanto richiesto o non si evinca il possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti pubblici, sarà escluso dalla gara.

L'ammissione del concorrente in esame alle successive fasi di gara viene pertanto **sospesa** fino all'esito del sub-procedimento di soccorso istruttorio e di successiva valutazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici.

La seduta si chiude alle ore 11:10

Il presente verbale viene sottoscritto dai componenti del seggio di gara:

Giuliana Cordani – Presidente del seggio di gara

Tania Sartori - Segretario verbalizzante

L'originale con firme autografe in formato cartaceo è depositato gli atti dell'ufficio "Stazione Unica Appaltante" della Provincia di Piacenza.

pubblicato in data 05/12/2022